



COMUNE DI SANTA VENERINA

Provincia Regionale di Catania

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

N° 52 del 20/05/2010

(ai sensi della L. n° 142/90, recepita dalla Legge Regionale n. 48/91)

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI – Periodo dal 15.06.2010 al 15.10.2010

IL SINDACO

- **CONSIDERATO** che nella stagione estiva, le temperature climatiche elevate aumentano notevolmente il rischio di innesco e propagazione degli incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;
- **RILEVATO** che nel territorio comunale sono presenti nei pressi di edifici privati ed anche in prossimità di aree aperte ad uso pubblico, terreni incolti e infestati da sterpi erbe e arbusti, che possono costituire facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;
- **VISTA** la L.R. N° 16 del 6 aprile 1996 relativa al “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, modificata e integrata dalle L.R. N° 13 del 19 agosto 1999, N° 26 del 18 dicembre 2000 e N° 14 del 14.04.2006;
- **VISTA** la legislazione nazionale (L. 225/1992, l’art 108 del D.L. 112/1998) e regionale (L.R. 14/1998) in materia di Protezione Civile;
- **VISTA** la legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- **VISTO** il regolamento comunale di Prevenzione incendi e modalità di impiego fuochi controllati in agricoltura approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 10.12.2008;
- **RITENUTO** necessario adottare iniziative volte a prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

- 1) a tutti i proprietari, affittuari, o a coloro che, a qualsiasi titolo godono di terreni incolti e/o fortemente inerbiti, dell’intero territorio comunale, di provvedere entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza:
 - alla pulitura dell’intero fondo da erbe secche, sterpaglie, rovi, rifiuti e ogni altra possibile fonte d’incendio (art. 8 del R.C.);
- 2) ai proprietari, affittuari, o a coloro che, a qualsiasi titolo godono di terreni, non disciplinati al punto 1) e ricadenti nel territorio comunale, di provvedere entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza:
 - alla realizzazione di fasce taglia fuoco della larghezza non inferiore a 10 metri lineari lungo le strade, sentieri ed edifici (art. 2 del R.C.);
 - al totale discerbamento, per un raggio di 10 ml, dei siti in cui sono collocati serbatoi di gas a cielo aperto;

dispone inoltre:

per le predette zone di cui al punto 1) e 2) ed in particolare in prossimità di parchi, riserve ecc.:

- il divieto di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato d'incendio.
- l'obbligo ai privati addetti ai lavori agricoli che avessero assoluta necessità di accendere fuochi di richiedere preventivamente l'autorizzazione al Distaccamento Forestale di Zafferana Etnea, competente per territorio, indicando il giorno e l'ora in cui dovrà essere effettuata l'accensione che dovrà avvenire in assoluta assenza di vento, dopo avere adottato ogni misura precauzionale possibile, seguendo le eventuali prescrizioni disposte dal predetto Distaccamento Forestale, nonché dal vigente regolamento comunale di Prevenzione incendi e modalità di impiego fuochi controllati in agricoltura.
- l'obbligo a chiunque abbia notizia d'incendi nell'ambito del perimetro urbano o nelle immediate vicinanze dello stesso di avvertire tempestivamente gli Organi Comunali preposti ed il Distaccamento Forestale competente;

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza da parte dei privati possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà agire in danno agli stessi.

Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito d'incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza e saranno perseguiti ai sensi degli artt. 449 e 650 del Codice Penale e del vigente regolamento comunale di Prevenzione incendi e modalità di impiego fuochi controllati in agricoltura .

Gli Agenti Forestali, i Vigili del Fuoco, il Comando di Polizia Municipale gli Agenti della Forza Pubblica, secondo le parti di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Si ricorda agli addetti ai lavori, che sul territorio comunale sono disponibili i seguenti punti di attingimento acqua per interventi di spegnimento incendi:

1. Via Mazzini angolo via Leonardo da Vinci;
2. Via Mazzini ingresso centro diurno;

gli accessi ai medesimi dovranno essere sempre sgomberi per velocizzare eventuali operazioni di carico dei mezzi istituzionali preposti allo spegnimento degli incendi.

Copia della presente ordinanza, per la più ampia pubblicità, sarà trasmessa al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Servizio Sicilia Orientale S. Agata Li Battiati, alla Prefettura di Catania, alla Provincia Regionale di Catania, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, al Distaccamento Forestale di Zafferana Etnea, al Comando Stazione Carabinieri di Santa Venerina, al Comando di Polizia Municipale di Santa Venerina e all'Ufficio Comunale di Protezione Civile .

Dalla Residenza Municipale 20 maggio 2010

IL SINDACO
Dott. Enrico Pappalardo